



Mantova, 29 dicembre 2021

PS 50/406/2021

PG: 85781/2021

OGGETTO: ORDINANZA. MISURE TEMPORANEE FINO AL 31 MARZO 2022 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017, dalla DGR n. X/449 del 02/08/2018 e dalla DGR XI 2055/19. Proroga delle disposizioni dell'ordinanza sindacale Prot. 92609 del 12 ottobre 2021.

IL SINDACO

Visto che Il Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 e che pertanto, salvo future ulteriori proroghe, le limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel continuano ad essere non attive fino a tale data (31 marzo 2022), come disposto dall'Ordinanza del Presidente di Regione n. 675 dell'8 gennaio 2021;

Richiamata la propria ordinanza prot. 92609 del 12 ottobre 2021, la cui validità era posta al 31 dicembre 2021, in relazione al termine dello stato di emergenza Covid-19 in base al decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021;

Considerato che, con il perdurare dello stato di emergenza, si rende pertanto necessario prorogare fino al 31 marzo 2022 le condizioni e le prescrizioni riportate nell'ordinanza sindacale prot. 92609 del 12 ottobre 2021;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. X/7635 dell'11/07/2008 e DGR n. X/2578 del 31/10/2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n. X/449 del 02/08/2018;

Vista la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;

Vista la DCR n. XI/1022 de 21/04/2020;

Vista la DGR n. XI/ 3606 del 28/09/2020;

Visto il Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

La proroga integrale fino al 31 marzo 2022 delle prescrizioni e condizioni della propria ordinanza prot. 92609 del 12 ottobre 2021.

Segreteria Sindaco

Via Roma, 39 – 46100 Mantova

Tel. +39 0376 338.477 – 480 – 481 – 503

segreteria.sindaco@comune.mantova.gov.it

segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it

AVVERTE CHE

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova, arch. Giovanna Michielin;
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) dell'ordinanza prot. 92609 in data 12 ottobre 2021, qui integralmente prorogata, sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D. Lgs. 285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) dell'ordinanza prot. 92609 in data 12 ottobre 2021, qui integralmente prorogata, sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco
Mattia Palazzi

